

**assicurazione - contratto di assicurazione - premio - mancato pagamento - in genere –
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4661 del 28/02/2007**

Clausola di regolazione del premio - Riconducibilità, sul piano funzionale, allo schema di cui all'art. 1901 cod. civ. - Esclusione - Fondamento - Omissione della comunicazione dei dati variabili - Conseguenza - Violazione di un'ordinaria obbligazione civile estranea al modello prefigurato dal suddetto art. 1901 cod. civ. - Sussistenza - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4661 del 28/02/2007

La cosiddetta clausola di "regolazione del premio" inserita in un contratto di assicurazione si palesa, sul piano funzionale, inidonea a riprodurre "ipso facto" lo schema dell'art. 1901 cod. civ. (che prevede la sospensione della garanzia assicurativa in caso di inadempimento dell'assicurato all'obbligazione di pagamento del premio), non rappresentandone invero un'automatica applicazione, con la conseguenza che non può ritenersi sufficiente, ai fini della sospensione della garanzia assicurativa, la mera omissione della comunicazione dei dati variabili entro il termine contrattuale previsto, integrando tale condotta omissiva, piuttosto, la violazione di un diverso obbligo pattizio, estraneo al modello prefigurato dal citato art. 1901. (Nella specie, la S.C., in base all'enunciato principio, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, in accoglimento parziale di uno dei motivi proposti, relativa alla operatività della garanzia assicurativa inerente un contratto di locazione, rimettendo al giudice di rinvio la valutazione circa la verifica sull'efficacia o meno della stipulata garanzia anche per inadempimenti successivi alla scadenza del contratto, in base all'interpretazione delle clausole contrattuali concordate, con particolare riferimento all'elemento variabile del tempo).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4661 del 28/02/2007